

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

Articolo 6

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 7

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95:

- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri previsti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95,
- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

Articolo 8

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 25 ottobre 2001 alle ore 10.

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 27 giugno 2002.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso taluni paesi terzi di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione (in EUR/tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		